COMUNE DI URBISAGLIA
Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n.

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 6 DEL 16-03-2020

Ufficio: POLIZIA URBANA ALESSANDRA

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. ANNULLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDì.

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di marzo, il Responsabile del servizio GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

ORDINA

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; Valutato l'art. 2 del suddetto provvedimento, per il quale "Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1 comma1°, l'autorità competente ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
CONSIDERATO che: - il citato DPCM 4/03/2020, all'allegato 1, contiene tra le raccomandazioni, al punto d), quella di "mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro", rispetto alla quale occorre considerare un'area di circonferenza di 3,14 mq di spazio vitale;
CONSIDERATO che il mercato settimanale del martedì per la strutturazione fisica e logistica dello stesso viene disposto pressoché tutto su due file di banchi che si fronteggiano, non appare tale da garantire il rispetto della distanza raccomandata, generando quella condizione di assembramento che nella attuale situazione di emergenza è assolutamente da evitare, alla luce delle disposizioni e finalità contenute nel citato DPCM;
RILEVATA pertanto l'opportunità, a scopo precauzionale, di adottare le misure indicate nel dispositivo;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, salve ulteriori determinazioni in relazione all'evolversi della situazione, l'annullamento del mercato settimanale del martedì, iniziando dal 17 marzo 2020 e sino a revoca della predetta ordinanza.
La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Macerata;
- Stazione Carabinieri di Urbisaglia;

AVVERTE

- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.
- Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Urbisaglia, lì 16/03/2020

IL SINDACO
Paolo Francesco Giubileo